



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.13 DEL 22/04/2025

OGGETTO:

Approvazione Piano tariffario TARIP Anno 2025

Premesso che:

- che l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha istituito su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10/09/2014, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, veniva abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 17.09.2020 è stato approvato il Regolamento Tari 2020;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26.04.2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti corrispettiva;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- per l'utenza domestica la parte fissa è calcolata dalla superficie correttivo n. componenti nucleo; la parte variabile si ottiene come prodotto del costo €/Kg;
- per l'utenza non domestica la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc; la parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg;
- il totale delle entrate di parte fissa è pari all'81,03% per le utenze domestiche ed al 18,97% per le utenze non domestiche;
- il totale delle entrate di parte variabile è pari al 75,25% per le utenze domestiche ed al 24,75% per le utenze non domestiche;

Fatto presente che l'art.1, comma527, della Legge 27 dicembre 2017,n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Preso atto dei seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione n.363 del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022,2023,2024 e 2025;

- deliberazione n.386/2023/R/rif con cui è stata prevista l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani e sono state introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024, due nuove componenti perequative (denominate *UR1, a* e *UR2, a*) che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP ed in particolare:

- a) *UR1, a*: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- b) *UR2, a*: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

- deliberazione n.389/2023/R/rif avente ad oggetto "Aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" che stabilisce i criteri per aggiornare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025;

- determinazione 6.11.2023 n.1/DTAC/2023 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF" con la quale sono stati approvati i documenti necessari per l'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF 2022-2025;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30.05.2022 è stato approvato il PEF 2022-2025 da cui risulta un costo complessivo di € 674.404,00 per l'anno 2022 e di € 743.224,00 per gli anni 2023,2024 e 2025;

- questo Ente non ha proceduto alla revisione del PEF per l'anno 2023 in quanto non si trovava nelle condizioni previste all'art. 8 commi 5 e 6 della delibera ARERA n. 363/2021;

- con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 17/07/2024 si è preso atto dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del piano economico finanziario (PEF) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, elaborato ai sensi del metodo MTR -2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF, n.387/2023/R/RIF, n. 389/2023/R/RIF, nonché della determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 da cui risulta un costo complessivo di € 807.928,00 per l'anno 2024 e di € 772.748,00 per l'anno 2025 (PEF validato da parte della S.R.R. Messina Area Metropolitana tramite procedura telematica in data 26.06.2024);

- con la medesima deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 17/07/2024 sono state approvate le tariffe TARIP 2024;

Rilevato, quindi:

- che il costo complessivo da coprire con la TARIP per l'annualità 2025 ammonta complessivamente ad € 772.748,00;
- di dover procedere all' approvazione per l'anno 2025 delle tariffe della TARIP relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Ritenuto di stabilire, sulla base delle succitate tariffe per l'anno 2025, la riscossione della TARIP in n.4 rate (n.2 rate in acconto e n. 2 rate a saldo) tramite modelli F24 aventi le seguenti scadenze:

- rata n.1 scadenza 30.09.2025 (acconto)
- ratan.2 scadenza 30.11.2025 (acconto)
- ratan.1 scadenza 31.01.2026 (saldo)
- rata n.2 scadenza 28.02.2026 (saldo);

Ritenuto di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- l'art. 19 comma 7 del D.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n.124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della città metropolitana e per effetto della quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies della legge n. 15 del 25.02.2022 che prevede che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della Tari e delle tariffe entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che:

-per l'anno 2025, il nuovo art. 10 bis della legge di conversione del DL PA, tramite l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, stabilisce che il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è differito al 30 giugno 2025;

Rilevato che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 195 del 16.08.2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno di imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n.142—come recepita con l'art.1 comma 1 lett.i) della L.R.11.12.91 N.48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto1 della L.R. N.30 del 23.12.2000;

Fatto presente che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visto il D.lgs.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** per l'anno 2025 le tariffe della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP) relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, come da allegato A alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, in conformità all'aggiornamento biennale 2024/2025 del piano economico finanziario (PEF) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (di cui si è preso atto con deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 17/07/2024) elaborato ai sensi del metodo MTR -2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF, n.387/2023/R/RIF, n. 389/2023/R/RIF, nonché della determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 (PEF validato da parte della S.R.R. Messina Area Metropolitana tramite procedura telematica in data 26.06.2024);
- 3) **Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 01.01.2025;
- 4) **Di dare atto** che il gettito complessivo derivante dalle tariffe della TARIP 2025 garantisce la copertura del 100% dei costi riportati nel succitato PEF;
- 5) **Di stabilire**, sulla base delle succitate tariffe, che la riscossione della TARIP per l'anno 2025 avvenga in n. 4 rate (n. 2 rate in acconto e n.2 rate a saldo) tramite modelli F 24, aventi le seguenti scadenze:

rata n. 1 scadenza 30.09.2025 (acconto)
rata n. 2 scadenza 30.11.2025 (acconto)
rata n. 1 scadenza 31.01.2026 (saldo)
rata n.2 scadenza 28.02.2026 (saldo);

6) **Di stabilire** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

7) **Di dare atto** che alle tariffe TARIP, così come determinate nell'allegato A alla presente deliberazione, devono essere sommati:

- ✓ il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), determinato dalla Città Metropolitana di Messina nella misura del 5%;
- ✓ le seguenti componenti perequative che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - *UR1, a:* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2, a:* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

8) **Di trasmettere** il presente provvedimento alla SRR Area Metropolitana, territorialmente competente;

9) **Di demandare** al Responsabile dell' Area Economico — Finanziaria ed al competente Responsabile del Servizio i conseguenziali adempimenti, compresa la trasmissione telematica del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi della vigente normativa meglio specificata in narrativa;

10) **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato all' Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";

11) **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2025/2027 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000;

12) Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

Il Responsabile del IV° Servizio
M.Briguglio

Il Proponente
Ass. Avv.Mercurio Daniela